

R.G. 113/2025 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA

Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione:

dott. Andrea Milesi	Presidente
dott. Giorgio Scarsato	Giudice
dott.ssa Giulia Zoncheddu	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nella causa iscritta al n. R.G. 113/2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata richiesta da:

ALBERTI MARCO (C.F. LBRMRC74S12C523U) e **RADICE FRANCESCA** (C.F. RDCFNC69C53F704L), [REDACTED]
rappresentati e difesi dall'avv. Franco Varesi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a Traversetolo (PR), in Piazza Vittorio Veneto n. 5 A/B

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex artt. 66 - 268 e ss. CCII, depositato in data 23.12.2025, i ricorrenti hanno avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione controllata in proprio, allegando la sussistenza di un'esposizione debitoria pari a circa [REDACTED] a fronte di disponibilità mensili medie della coppia pari ad € [REDACTED]
[REDACTED]

Con integrazione del 30.12.2025, i ricorrenti hanno depositato la relazione particolareggiata del Gestore avv. Elena Monticelli.

Il Collegio, stante la completezza della documentazione prodotta, ha ritenuto non necessario fissare udienza, ben potendosi pronunciare nei termini che seguono.

Sussiste in primo luogo la competenza territoriale dell'intestato Tribunale *ex art.* 27, co. 2 CCII, atteso che i ricorrenti sono residenti ad [REDACTED] (CR) e che, quindi, il loro centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Cremona.



La produzione documentale, effettuata contestualmente al deposito del ricorso e completata con l'integrazione richiesta, consente di ricostruire la situazione reddituale e patrimoniale dei ricorrenti, così come attestato anche dal Gestore nominato dall'O.C.C. nella relazione ex art. 269 CCI, nonché di valutare la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissione.

Va dunque dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti dei coniugi Alberti-Radice rilevato che i ricorrenti:

- rivestono la qualità di debitori ex art. 65, co.1, CCII, in quanto soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- sono conviventi (coniugati in regime di separazione legale dei beni) e, pertanto, possono legittimamente presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 66 CCII;
- versano in stato di sovraindebitamento (inteso come perdurante squilibrio tra impegni finanziari e redditi disponibili), atteso che non sono in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, gravando su di essi un'esposizione debitoria di € [REDACTED] e potendo gli stessi far affidamento su capacità reddituali mensili complessivamente pari a circa [REDACTED] € netti, e godendo di un patrimonio costituito da un'abitazione familiare adibita a casa coniugale e da due autovetture (stimate queste ultime come beni mobili vetusti e di scarso valore).

Valuta il Collegio, giusto il disposto dell'art. 270 c. 2 lett. b) CCII, opportuno confermare come liquidatore il gestore della crisi, che ha redatto la relazione e che già conosce la situazione dei ricorrenti, avv. Elena Monticelli.

Ritiene altresì il Collegio che la valenza omnicomprensiva della liquidazione controllata non consenta di escludere a priori dalla procedura le autovetture dei ricorrenti, con la precisazione che sarà onere del liquidatore nominato valutare la convenienza dell'eventuale e successiva liquidazione dei suddetti beni mobili registrati.

Si reputa necessario precisare che il riferimento che l'art. 268, comma 4, lettera b) fa al "Giudice" anziché al "Tribunale" va inteso nel senso che l'importo da trattenere quale quota di reddito non ricompresa nella liquidazione dovrà essere individuato mediante apposito provvedimento del G.D., ed a fronte di sopravvenuti miglioramenti o peggioramenti significativi della situazione reddituale del ricorrente, il Liquidatore dovrà segnalare l'esigenza di un adeguamento dell'importo individuato, così da consentire al G.D. di modificare quanto disposto originariamente sul punto.

Occorre infine espressamente dichiarare che l'effetto di inefficacia di tutti i pagamenti eseguiti in favore dei creditori concorsuali dopo l'apertura di una procedura regolata dal CCI determina necessariamente che cessino le eventuali trattenute sullo stipendio effettuate in forza delle procedure esecutive presso terzi, ovvero in forza di volontaria cessione del quinto, proprio per evitare la violazione della par condicio creditorum; il Liquidatore, quindi, dovrà adoperarsi per comunicare ai creditori, che eventualmente fruiscono di versamenti diretti ad opera del datore di lavoro, la necessaria cessazione di tali pagamenti preferenziali.

P.Q.M.



Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

- 1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **ALBERTI MARCO** (C.F. LBRMRC74S12C523U) e **RADICE FRANCESCA** (C.F. RDCFNC69C53F704L);
- 2) **nomina** giudice delegato la dott.ssa Giulia Zoncheddu;
- 3) **nomina** liquidatore l'avv. Elena Monticelli (già OCC), la quale procederà con le formalità di cui agli articoli 272 e ss CCI, previa apertura di un conto corrente su cui verranno versate le somme costituenti l'attivo e da cui verranno eseguiti i pagamenti, secondo il programma di liquidazione che verrà redatto in conformità all'art. 272, commi 2 e 3 CCI;
- 4) **assegna** ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notificazione (anche a mezzo PEC) della presente sentenza ad opera del Liquidatore per la trasmissione allo stesso, a mezzo posta elettronica certificata, della domanda di restituzione, rivendicazione, o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art 201 CCI;
- 5) **ordina** ai ricorrenti, ed ai terzi che li detengano, di consegnare e rilasciare i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione delle autovetture dei debitori, di cui si autorizza l'utilizzo fino alla chiusura della procedura e dell'immobile in cui risiedono i ricorrenti, che non verrà consegnato sino alla sua vendita;
- 6) **rimette** al G.D. l'indicazione della quota di reddito che dovrà essere riversata nella procedura o che i debitori potranno trattenere ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), CCI;
- 7) **dispone** che il Liquidatore depositi atto di accettazione dell'incarico, entro 5 giorni dalla comunicazione della sentenza;
- 8) **dispone** che il Liquidatore rediga rapporti riepilogativi semestrali, a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, a cui allegare i movimenti dei conti correnti riferibili alla procedura ed ogni altra documentazione utile e che, terminata la liquidazione, depositi il rendiconto e l'istanza di liquidazione del saldo del proprio compenso;
- 9) **dispone** che il Liquidatore provveda, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, alla trascrizione del decreto sui beni mobili registrati, nonché alla pubblicazione della presente sentenza sul sito internet www.tribunale.cremona.giustizia.it;
- 10) **dispone** la prenotazione a debito delle spese relative alla registrazione ed alle trascrizioni della presente sentenza, onerando sin d'ora il Liquidatore di operare il versamento del Campione Fallimentare non appena vi siano risorse sufficienti nell'attivo.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio dell'8 gennaio 2026

Il giudice estensore
dott.ssa Giulia Zoncheddu

Il Presidente
dott. Andrea Milesi

